

a. 208 dd. 21-DIC 2015

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA,

CONTROLLO E VERIFICA DEI SISTEMI DI AUTOCONTROLLO

NELLE MENSE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016

N. _____ Reg. Atti privati

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____, nella sede della Comunità
Alta Valsugana e Bersntol - Piazza Gavazzi, 4 - Pergine Valsugana.

TRA


La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine Valsugana (Tn)
- piazza Gavazzi, 4 - codice fiscale 02143860225 nella persona del dott.
Luca Dalla Rosa, nato a Trento il 13/08/1964, nella sua qualità di
Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, a ciò
autorizzato con deliberazioni della Giunta n. 109 dd. 29/5/2008 e n. 3 dd.
21/01/2015, nonché con Decreto del Presidente n. _____ dd. 04/11/2015, di
seguito definito "Committente";

E

Mirmex s.r.l. con sede legale a Pordenone - Via G. Galilei n. 21/7 - 33170
Pordenone, Codice Fiscale - Partita IVA n. 01606040937, nella persona
dell'Amministratore delegato dott. Vittorio Massarani nato a Milano il
22.04.1954 e residente in via Risorgimento n. 30/A - 24020 Castione della
Presolana (BG), di seguito definita "Mirmex";

PREMESSO

- che con deliberazione dell'Esecutivo n. dd. 21.12.2015, esecutiva ai sensi
di legge, l'Ente ha adottato atto d'indirizzo al fine di affidare a Mirmex il


SEGRETA^{RIO}
GENERALE
DR. VALERIO BAZZANELLA

servizio di assistenza, controllo e verifica dei sistemi di autocontrollo nelle mense scolastiche a.s. 2015/2016; con determinazione n. dd. il Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione ha conseguentemente adottato il provvedimento di impegno spesa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'attivazione di un servizio di assistenza e controllo della conformità e assistenza agli adempimenti di cui al regolamento CEE 852/2004 per il servizio di ristorazione scolastica, con la decorrenza e la durata di cui all'art. 5.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Mirmex, si impegna al rispetto di quanto previsto dall'oggetto della presente convenzione. Pertanto garantisce quanto di seguito indicato:

BOX SAR-custom

Il box SAR-custom è il programma di sicurezza alimentare per la ristorazione collettiva precostituito dai seguenti quattro elementi:

- check-up
- visite ispettive
- controllo sui prodotti finiti
- controllo sulle materie prime

check-up

Mirmex valuta lo stato dell'arte attraverso l'accesso alla documentazione preesistente al fine ottimizzare la pianificazione del sistema di controllo.

Visite ispettive

Mirmex attiva il programma di verifiche atte a controllare:

- che le prassi messe in atto per garantire la sicurezza alimentare e la qualità del servizio siano conformi a quanto stabilito nel capitolato di appalto ed alla normativa cogente in vigore;
- che lo stato delle strutture sia in grado di limitare il rischio igienico sanitario e la salubrità degli alimenti.

Le verifiche ispettive sono condotte da esperti e qualificati professionisti laureati in tecnologie alimentari (o equipollenti) e con pluriennale esperienza maturata negli anni, con tecniche di audit conformi a UNI EN ISO 19011 per la raccolta di evidenze attraverso le osservazioni in loco e le interviste agli operatori (eventuali altri metodi saranno preventivamente autorizzati dalla Comunità).

L'iter di verifica consiste:

- nell'esame preliminare alla visita della documentazione inerente l'audit stesso;
- nella preparazione e nell'invio alla Comunità del piano di verifica ispettiva secondo modalità concordate con la stessa;
- nella compilazione di una check list, concordata preventivamente con la Comunità e consegnata in copia. In particolare la check list verrà progettata anche per poter verificare lo stato dell'arte del sistema di rintracciabilità messo in atto dalla società di ristorazione (Risto3 s.c. di Trento) e per effettuare un bilancio di massa con l'intento di verificare eventuali sprechi e/o porzioni non rispettose delle grammature previste dalle diete. Tutto l'insieme dei dati raccolti servirà a definire degli indicatori che permetteranno di stabilire il rapporto costi benefici del sistema di rintracciabilità;

- nella redazione di un rapporto di visita, concordato preventivamente con la Comunità che riassume lo stato complessivo del sistema di sicurezza alimentare con gli eventuali rilievi emersi (osservazioni e non conformità), e le azioni di miglioramento. Arricchito di grafici che permetteranno la comparazione delle valutazioni precedenti (fornite dalla Comunità) con quelle nuove.

Mirmex propone verifiche, della durata di una giornata/uomo in 11 plessi, da concordare preventivamente con la Comunità, e di 1,5 giornate uomo in visita accoppiata per altri 3 plessi, da scegliere, tra quelli con servizio trasportato, per complessive 14 visite ispettive e 12,5 giornate uomo.

Controllo sui prodotti finiti e controllo sulle materie prime

Il piano di analisi (allegato parte integrante e sostanziale alla presente convenzione) prevede:

- lo sviluppo temporale, suddiviso in trimestri dei prelievi nei plessi delle 11 cucine dirette e dei 3 terminali di distribuzione;
- il programma di prelievo di ogni matrice (compatibilmente con il menù disponibile) o di misurazione delle temperature nei plessi delle cucine dirette e dei terminali di distribuzione;
- le caratteristiche analizzate per ogni matrice prelevata.

Il campionamento e il controllo analitico sono effettuati dal partner Mirmex, Lambda snc di Danese Marcello & Di Bari Paolo - laboratorio accreditato Accredia secondo UNI EN ISO 17025:2005 con numero 677, sulla base del menù preventivamente comunicato dalla Comunità e disponibile nella giornata di prelievo concordata.

Il campione è etichettato e accompagnato da un verbale di prelievo nel quale è riportato il codice presente sul campione stesso ed è descritta l'ora ed il momento/contesto in cui è stato effettuato. La verifica della temperatura è eseguita secondo quanto pianificato, con strumentazione tarata secondo riferimenti nazionali o internazionali.

Gli esperti Mirmex in collaborazione con i tecnici Lambda forniscono inoltre:

- l'interpretazione degli esiti analitici, secondo i parametri di legge o altri standard concordati con la periodica elaborazione degli stessi;
- l'avviso tempestivo entro 2 (due) giorni del responsabile dell'organizzazione in caso di pericoli igienico-sanitari emersi durante l'esecuzione delle analisi.

ART. 3 – RISERVATEZZA DEI DATI

Mirmex assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché senza il permesso della Comunità e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla Comunità se non per gli scopi connessi con l'incarico. Si impegna altresì a trattare eventuali dati personali di dipendenti, utenti, amministratori, fornitori, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità; con la stipulazione della presente convenzione Mirmex è nominata dalla Comunità Responsabile del trattamento. In quanto Responsabile, Mirmex dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dalla Comunità, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V della parte I - Sicurezza dei dati e dei

sistemi - del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ad esso allegato (allegato B). Su richiesta della Comunità, Mirmex dovrà presentare al medesimo una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati. La Comunità si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in ordine al trattamento dati da parte di Mirmex e ogni altra iniziativa di vigilanza sulla puntuale osservanza da parte di Mirmex medesimo della disposizioni di legge e delle istruzioni impartite.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per il servizio previsto dalla presente convenzione, pari ad € 14.250,00 + IVA 22% (€. 3.135,00) per un totale complessivo di €. 17.385,00, prevede i pagamenti dei servizi di cui all'art. 2 su rendicontazione mensile delle attività effettivamente svolte nel mese precedente. La liquidazione del corrispettivo avverrà su presentazione di regolare fattura mensile, su visto conforme di regolarità del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione. La liquidazione e pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa al protocollo dell'Ente. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione ha durata fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016. La decorrenza dell'incarico (mese di dicembre 2015) sarà indicata a Mirmex a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC. Nel caso di inadempimento agli obblighi contrattuali la Comunità ha facoltà di recedere

in qualunque momento con effetto immediato dal contratto.

ART. 6 - CAUZIONE

A garanzia e per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti Mirmex dovrà costituire, nelle forme consentite dalla legge, una cauzione definitiva di € 2.000,00 con effetto dall'inizio della convenzione e fino al mese successivo alla scadenza.

ART. 7 - PIANO ANTICORRUZIONE

Si dà atto che le disposizioni del piano triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 8 dd. 30.01.2015, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento vigente nella Comunità approvato con deliberazione giuntale n. 191 dd. 30 dicembre 2014, si applicano anche a Mirmex, obbligata al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 5, la convenzione si intende risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di inadempienza di Mirmex, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Comunità, a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC, al domicilio di Mirmex.

Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione della convenzione si verifica di diritto quando la Comunità dichiara a Mirmex che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

Al ricorrere dell'ipotesi sopra prevista, la Comunità non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite correttamente, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando la Comunità accerti che l'esecuzione delle prestazioni non procedono secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale Mirmex si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, la convenzione è risolta di diritto.

ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Mirmex assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la società

Poste Italiane S.p.a.

Mirmex si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

Sarà cura della Comunità comunicare il codice CIG, utilizzando apposita

modulistica che sarà inviata a Mirmex e da questo restituita debitamente compilata e sottoscritta. In ottemperanza a quanto disposto dalla L 136/2010, il Codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltretutto su tutti i documenti amministrativi e contabili di Mirmex, sia cartacei che informativi, riguardanti il servizio.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 11 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e succ. mod. ed integr.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico di Mirmex.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

MIRMEX srl COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

- dott. Vittorio Massarani - - dott. Luca Dalla Rosa -

